



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Ministero per lo Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'energia e le
risorse minerarie
SEDE

Gestore Servizi Energetici- GSE SpA
Divisione Operativa
SEDE

AGEA
Area coordinamento
SEDE

Organizzazioni di filiera
LORO SEDI

Oggetto: Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica da filiera corta, di cui all'articolo 19, comma 1, del DM 06 luglio 2012 - Applicazione per l'anno 2020 e 2021.

./.

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 (di seguito Decreto), definisce le modalità operative cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Decreto (di seguito biomasse da filiera), ai fini dell'accesso al nuovo regime incentivante di cui all'articolo 19, comma 1, del DM 06 luglio 2012.

Con la presente Circolare – che richiama il testo delle precedenti - si vogliono comunicare le indicazioni riguardanti l'applicazione del Decreto per l'anno **2020 e 2021**.

La richiesta per l'accesso al regime incentivante (di seguito istanza¹) deve essere:

- compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento d'identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (art. 75 del D.P.R. 445/2000), come anche previsto all'articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanto stabilito all'articolo 23, comma 3, del medesimo Decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi;

- inviata, corredata degli allegati, **entro il 31 gennaio di ogni anno di riferimento**, per posta elettronica certificata all'indirizzo saq2@pec.politicheagricole.gov.it. Si specifica che, in riferimento al rispetto della data di trasmissione, farà fede la data della PEC.

¹ L'istanza dovrà essere compilata utilizzando il file, in formato excel, "modulo di domanda" che sarà scaricabile dal sito Mipaaf ovvero che potrà essere richiesto inviando e-mail con oggetto "modulo domanda biomasse da filiera" all'indirizzo eMail: PQAI2@politicheagricole.it. Una volta compilata l'istanza, in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentate nonché resa solidale con copia del documento di identità dello stesso.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Le istanze spedite oltre il termine del 31 gennaio sono irricevibili e non saranno trattate. L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata dei files della domanda (sia in formato excel che pdf) e degli eventuali allegati (sia formato excel che pdf).

Anche per gli O.E. di impianti rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del D.M. 18/12/2008, per cui la certificazione delle biomasse da filiera è finalizzata all'accesso agli incentivi per un periodo aggiuntivo di quattro anni in misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica incentivata, si richiede l'invio dell'istanza per la tracciabilità delle biomasse nella forma di cui alla nota¹, entro le scadenze e nelle modalità sopra elencate².

Si precisa che la presente circolare è rivolta anche agli impianti rientranti nella fattispecie prevista dal paragrafo 3 dell'allegato 2 al DM 6 luglio 2012 (potenziamento di impianti geo-termoelettrici con biomasse).

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza si forniscono alcune precisazioni.

Nel corso della stessa annualità è possibile utilizzare una o più tipologie di biomasse di cui all'allegato A del Decreto. La domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessaria alla produzione riferita al periodo **dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno oggetto del controllo**. Nell'istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente la quantità complessiva di biomassa - da filiera e non da filiera - utilizzata nel periodo di riferimento, **cioè la biomassa entrata nei magazzini dell'O.E. di cui la prova documentale è la data del DDT.**

Nel caso di filiera corta entro i 70 km, se le biomasse non siano conferite all'Operatore Elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto 1. c³ degli allegati al Decreto) devono essere comunque esibiti al momento del controllo per la tracciabilità. L'elenco dei produttori conferenti la biomassa inviata dal Collettore devono essere esibiti o inviati per e mail a richiesta dei Funzionari Mipaaf incaricati di effettuare i controlli, e devono contenere in ogni caso le informazioni riferite ai soggetti produttori della biomassa, compresi il CUA, il numero degli ettari, tipologia e quantitativi di biomassa ottenuti, le autorizzazioni al taglio dei boschi ecc.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l'istanza esclusivamente da parte dell'Operatore elettrico titolare dell'impianto di produzione presso cui avviene l'utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione.

La provenienza delle biomasse deve essere chiaramente identificabile e gli Operatori Elettrici devono garantirne l'intera tracciabilità in sede di controllo da parte dei soggetti incaricati. La quantità di biomasse prodotte per unità di superficie, devono essere coerenti con i valori potenzialmente producibili, nell'ambito delle normali pratiche colturali.

² Per questa tipologia di impianti la certificazione della tracciabilità avverrà con tempistiche diverse.

³ Punto I.b per le biomasse di cui alla tipologia II del Decreto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

In caso di contratti quadro i Controllori del Mipaaf potranno eventualmente richiedere all'Operatore Elettrico ulteriori informazioni sulla corretta applicazione dello stesso e sulle ricadute dei benefici che ne derivano a tutta la filiera di produzione della biomassa, tramite la predisposizione di una dettagliata Relazione Tecnica.

Si sottolinea che i fornitori della biomassa devono essere coloro che hanno sottoscritto i contratti quadro con gli operatori elettrici.

In caso di sottoscrizione da parte dei collettori, oltre alla stipula del contratto tipo allegato al contratto quadro, devono far sottoscrivere dai loro fornitori contratti di coltivazione, allevamento e fornitura (per il 2020 una dichiarazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000) dove sia esplicitato che la consegna delle biomasse avvenga nell'ambito del contratto quadro.

In fase di verifica il collettore, deve fornire - sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - un elenco dettagliato dei produttori conferenti con la relativa documentazione attestante la tracciabilità (fascicolo aziendale, autorizzazione taglio, ect con l'indicazioni della sede produttiva) con elencati anche le informazioni (numero, data, e peso della merce) dei DDT e delle relative fatture dei prodotti consegnati.

In caso di operatori che forniscano direttamente o tramite collettore, biomassa di tipologia III (residui aziende agricole) dovrà essere a disposizione per la verifica la documentazione relativa all'azienda agricola (fascicolo aziendale, PUA, ect).

In caso di segherie che forniscano la biomasse direttamente o tramite collettore, queste dovranno fornire una relazione dettagliata da dove si evinca il quantitativo del prodotto lavorato e i residui ottenuti forniti dalla stessa suddivisi in tipologia (ritagli, segatura, ect) all'operatore elettrico. Tale dichiarazione deve essere:

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con descrizione ciclo produttivo, tipologia e origine, quantità di biomassa rivenduta come sottoprodotto/residuo, e in % rispetto al totale della materia prima, espressa in peso, acquistata;

Si ricorda, inoltre, la documentazione da esibire per la certificazione della tracciabilità delle biomasse per la tipologia II e per quelle della tipologia IV di origine forestale, richiamata anche nelle precedenti circolari in materia:

- I contratti che legano gli Operatori Elettrici, o gli eventuali collettori, e i produttori di biomassa (*contratti di taglio*), devono essere accompagnati dall'**autorizzazione** (*autorizzazione al taglio*) emessa dall'Autorità competente a livello regionale o provinciale, al cui interno devono essere indicati in dettaglio i **quantitativi stimati di produzione legnosa**, suddivisi secondo le diverse tipologie ottenibili.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- Se tale informazione, relativa alla stima delle rese del materiale legnoso, non fosse presente nell'autorizzazione citata, deve essere comunque riportata nella relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ha accompagnato l'iter autorizzativo e che deve essere in questo caso allegata in copia ad ogni contratto.

A seguito dell'evento calamitoso "tempesta Vaia" del 26-30 ottobre 2018 che ha colpito le regioni del Nord Est, l'ordinanza n. 558 del 15 novembre scorso, disposta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha derogato "a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti". La deroga si applica agli «interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale» quindi a tutte le biomasse di origine forestale che vengono classificate di tipologia II "Gestione del Bosco".

Si ritiene che anche per il 2020 l'emergenza non sia finita, per cui si confermano le procedure previste per il controllo della biomassa nel corso del 2019.

La Regione Veneto - che è stata quella più colpita dall'evento calamitoso - ha emesso delle linee guida per codificare le procedure per l'utilizzazione del materiale del bosco schiantato, per il quale non è richiesta nessun'autorizzazione preventiva.

Tuttavia queste procedure - sebbene prevedano espressamente l'identificazione, per ogni lotto, delle superfici catastali oggetto dell'intervento - non prevedono di accompagnare la domanda con una stima delle rese di biomassa legnosa prevista.

Si prega pertanto di accompagnare la documentazione - per ogni singolo lotto e salvo esclusione dalla certificazione della tracciabilità - con una perizia giurata di un tecnico abilitato che indichi la stima "*ex ante*" delle quantità di biomassa legnosa ottenuta, oppure con un estratto del piano di assestamento forestale, da cui si ricavi il dato richiesto.

Qualsiasi tipo di documentazione dovrà essere esibita in originale. Qualora questo non fosse possibile deve essere allegata - per ogni Operatore economico fornitore di biomassa - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

I DDT (documenti di trasporto) che servono a documentare la tracciabilità della biomassa, devono contenere le informazioni che riguardano la descrizione della tipologia del prodotto e la sua origine. Il DDT deve riportare **obbligatoriamente** il luogo e l'identificativo del produttore da cui proviene la biomassa (che servirà a documentarne la sua tracciabilità).

Qualora un operatore intermedio (collettore) utilizzi una piattaforma logistica, potrà fornire - sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - un elenco dettagliato dei produttori conferenti (con eventuali relativi CUA e indicazioni della sede produttiva) con elencati anche le informazioni (numero, data, e peso della merce) dei DDT e delle relative fatture dei prodotti entrati nella piattaforma logistica. (c.d. Bilancio di massa).



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

In fase di controllo, i Funzionari incaricati verificheranno il bilancio di massa di tali biomasse e, eventualmente, potranno richiedere visione dei DDT e delle relative fatture che si riferiscono alla biomassa entrata nella piattaforma logistica, in originale o in copia conforme.

Relativamente ad ogni tipologia di biomassa, ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, sulle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica, tenendo conto sia delle biomasse da filiera sia di quelle non da filiera. A tal fine l'operatore elettrico, al termine dei controlli, deve compilare e consegnare all'incaricato addetto ai controlli, che lo allegherà al proprio verbale, la dichiarazione di cui all'**allegato A** della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta. I quantitativi riportati nell'Allegato A sono relativi alla biomassa **utilizzata** per la produzione di energia elettrica avente diritto al coefficiente moltiplicativo K 1,8.

La quantità di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell'allegato, dovranno essere coerenti con quanto accertato dai controlli. Il GSE provvederà a confrontare il contenuto dell'allegato A con quanto dichiarato in sede di richiesta di maggiorazione di incentivo, e in caso di difformità, terrà comunque conto di quanto riportato dal verbale di verifica.

Si ricorda, infine, che la richiesta di certificazione presentata al Mipaaf non sostituisce la richiesta di incentivo previsto per la biomassa da filiera corta.

Il GSE, a seguito dell'invio degli esiti delle certificazioni di tutti gli operatori, informerà, mediante pubblicazione di apposita news sul sito istituzionale www.gse.it, circa la possibilità di presentare richiesta per l'annualità 2020 e 2021 sul portale GRIN.

Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, i soggetti incaricati dei controlli possono richiedere ai soggetti che hanno presentato l'istanza ulteriori informazioni o documentazione a supporto dell'istanza.

Al momento non è possibile valutare se rimarranno ancora vigenti - per i controlli da effettuare per il 2020 - le misure per ridurre il rischio di contagio a seguito dell'epidemia Covid-19, codificate dalla circolare Mipaaf n° 957 del 24/03/2020. Se del caso, seguiranno ulteriori circolari esplicative sull'argomento.

Il Dirigente

Dr. Pietro Gasparri

*Firmato digitalmente ai sensi del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni*